

CHI HA DIRITTO	COSA DEVE FARE
<p>Tutti i colleghi che hanno già ricevuto l'erogazione dell'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo 2020</p>	<p><b>Nessuna Domanda.</b> L'importo di 600 euro a titolo di indennità per il mese di aprile 2020 sarà posto automaticamente in liquidazione con accredito presso le medesime coordinate bancarie sulle quali è stata accreditata l'indennità del mese di marzo 2020</p>
<p>I colleghi che, pur non avendo beneficiato dell'indennità riferita al mese di marzo 2020, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno conseguito, nell'anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro oppure, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, ovvero hanno cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell'anno 2019 o entro il 23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018;</li> <li>• non hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</li> <li>• non sono titolari di un trattamento di pensione diretta;</li> <li>• non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatoria;</li> <li>• non hanno già beneficiato delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 (CIGS Covid) 27, 28, (Bonus autonomi iscritti alla GS INPS) 29, (lavoratori stagionali del turismo) 30 (lavoratori agricoli), 38 (lavoratori dello spettacolo) e 96 (collaboratori sportivi) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza (di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), né delle prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, né del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ;</li> </ul>	<p><b>Domanda all'INPGI</b> esclusivamente a mezzo mail nel periodo dall'8 giugno all'8 luglio 2020, a pena di inammissibilità, utilizzando un modulo PDF editabile che sarà reso disponibile presso il sito <a href="http://www.inpgi.it">www.inpgi.it</a> <b>a partire dalle ore 14,00</b> dell'8 giugno 2020. Il modulo deve essere compilato esclusivamente in modalità elettronica editabile, vale a dire inserendo "a video" i campi richiesti e, una volta completati i dati, attivando la funzione invia sita in calce, che avvierà automaticamente il browser di posta elettronica presente sul proprio PC o altro dispositivo. Insieme al file PDF si deve allegare nella stessa mail una copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.</p>